



Azienda Ospedaliera di  
Desio e Vimercate

Ospedali di:  
Carate B. - Giussano  
Desio - Seregno  
Vimercate

Dipartimento Amministrativo  
SC Risorse Umane

Rif.: VC/AV

Vimercate, 11 dicembre 2013

20871 Vimercate (MB)  
Via Santi Cosma e Damiano, 10  
Tel: 039.66541  
Fax: 039.6654629  
C.F. e P.IVA 02733390963

## **Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria in merito all'Accordo tra le OO.SS. dell'Area del Comparto e l'A.O. di Desio e Vimercate per l'aggiornamento dell'orario di lavoro in applicazione dei tempi di vestizione - 3 dicembre 2013**

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

L'art. 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che, a corredo di ogni contratto integrativo, le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 165/2001.

In data 19 luglio 2012, con Circolare n. 25, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, evidenziando che gli atti di contrattazione integrativa rispetto ai quali devono essere esperite le procedure di cui al richiamato art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, possono appartenere alle seguenti tre distinte tipologie:

- a) contratti integrativi normativi (c.d. articolato) - si tratta di atti che definiscono la cornice di regole generali concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale stabilito dalla contrattazione di primo livello (es. quadriennio fino alla tornata contrattuale 2006-2009);
- b) contratti integrativi economici - costituiscono gli atti che compiutamente e periodicamente rendono conto della programmazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su indicazione dei contratti collettivi di primo livello in essere (C.C.N.L., Ccrl o Ccpl), ad un biennio o, più frequentemente, ad uno specifico anno;
- c) contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), che possono essere siglati dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di primo livello.

La medesima Circolare n. 25 precisa, inoltre, che nella casistica sopra riportata rientrano anche tutti gli atti denominati nei modi più vari (verbali, protocolli di intesa, accordi quadro ecc.) che interessano l'utilizzo delle risorse del Fondo, ivi compresi anche gli atti unilaterali formalizzati in via provvisoria dall'Amministrazione al sensi dell'articolo 40, comma 3-ter, del D. Lgs. 165/2001.

In data 3 dicembre 2013, le delegazioni trattanti di Parte pubblica e sindacale del personale del Comparto dell'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, in sede di contrattazione decentrata integrativa, hanno sottoscritto il seguente accordo (il cui testo integrale è riportato nell'Allegato B alla presente

relazione): “Accordo tra le OO.SS. dell’area del comparto e l’A.O. di Desio e Vimercate per l’aggiornamento dell’orario di lavoro in applicazione dei tempi di vestizione”.

In relazione al citato accordo è stata redatta la presente relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, in linea con quanto previsto e chiarito nella citata Circolare n. 25 e seguendo gli schemi ad essa allegati.

Si precisa che l’accordo in parola si inquadra nella tipologia c) di cui sopra, ovvero “contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), che possono essere siglati dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di primo livello”.

IL DIRETTORE DELLA  
S.C. RISORSE UMANE  
(dott. Valentino Colao)

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

<b>Data di sottoscrizione</b>	3 dicembre 2013
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	Decorrenza a partire 1 gennaio 2014 Sulla base di orientamento giurisprudenziale prevalente è stato normato in via retroattiva, il periodo 1 gennaio 2009 – 31 gennaio 2013
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	<u>Parte Pubblica:</u> Dr. Pietro Caltagirone – Direttore Generale - Assente Dr. Marco Bosio – Direttore Sanitario - Assente Dr.ssa Isabella Galluzzo – Direttore Amministrativo - Assente Dr. Valentino Colao – Direttore S.C. Risorse Umane Dr.ssa Anna Maria Gorini – Direttore SITRA  <u>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:</u> - CGIL FP - CISL FPS - UIL FPL - FSI - NURSING UP - FIALS  <u>Organizzazioni sindacali firmatarie:</u> - CGIL FP - CISL FPS - UIL FPL - FIALS
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale dipendente a tempo indeterminato e determinato del Comparto sanità tenuto, in base a disposizione di legge o aziendali, ad indossare indumenti di lavoro specifici
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>	a) Riconoscimento quale tempo di lavoro dei minuti impiegati dal dipendente per la vestizione e per la svestizione, limitatamente al personale indicato sopra b) Previsione di un tempo standard di vestizione/svestizione di 13 minuti per turno/giornata di servizio a partire dal 1 gennaio 2014 c) Definizione di schemi esemplificativi di riconoscimento per i diversi schemi di turnazione d) Riconoscimento retroattivo, entro i limiti di prescrizione, di un tempo standard di vestizione/vestizione di 9 minuti a giornata per il periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2013 e) Approvazione di un modello di adesione individuale al riconoscimento per il quinquennio 2009-2013 per i dipendenti aventi diritto

<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	<p>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? <i>In corso di acquisizione</i></p>
		<p>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli <i>Vedi punto precedente</i></p>
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009?</p> <p><i>Sì, per gli anni 2012 e 2013. Entrambi sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Azienda alla sezione Amministrazione trasparente – Performance – Piano della Performance.</i></p>
		<p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009</p> <p><i>Sì, è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Azienda alla sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali - Programma per la Trasparenza e l'Integrità.</i></p>
		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009?</p> <p><i>L'art. 11 del D.Lgs. 150/2009 è stato abrogato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che ha disposto (con l'art. 52, comma 5) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'articolo 10" dello stesso D.Lgs. 33/2013.</i> <i>Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo abrogato sono stati comunque assolti tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Azienda, alla sezione Amministrazione trasparente – Sottosezioni varie.</i></p>
<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</p> <p><i>Sì, in data 14 giugno 2013. È pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Azienda alla sezione Amministrazione trasparente – Performance – Relazione sulla Performance.</i></p>		
<b>Eventuali osservazioni</b> <i>Nessuna</i>		

**Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto**  
**(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –**  
**modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)**

**a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo**

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è recentemente intervenuta in modo univoco affermando che i tempi vestizione e svestizione dei lavoratori devono considerarsi “lavoro” e vengono quindi come tali inseriti nell’orario di servizio, a condizione che lo svolgimento di tali operazioni venga etero-diretta dal datore di lavoro. Più specificatamente, secondo la Corte, *“Ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo ed il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito”*(cass.civ. sez. lav. 08.09.2006 . 19273, Cass. Civ. sez. lav. 31.01.2011 n. 2135, Cass. Civ sez. lav. 10.09.2010 n. 19358, Cass. Civ. sez. lav. 2.07.2009 n. 15492).

L’accordo di cui alla presente relazione è destinato a regolamentare in maniera organica la materia dei tempi di vestizione/svestizione, a partire dal 1 gennaio 2014. L’accordo regolamenta altresì, in via retroattiva ed accogliendo l’orientamento giurisprudenziale di cui sopra, il quinquennio 2009-2013.

Di seguito una sintetica descrizione del contenuto dell’articolato:

Art. 1 - Gestione operazioni vestizione/svestizione nell’ambito dell’orario di servizio

Definizione dell’ambito soggettivo (dipendenti coinvolti) e oggettivo (casistica e condizioni organizzative) di applicazione dell’accordo.

Definizione del tempo standard di 13 minuti per ogni turno/giornata di servizio.

Criteri per l’applicazione del tempo standard di cui sopra agli schemi orari del personale coinvolto.

Decorrenza dell’applicazione (01.01.2014).

Art. 2 – Tempi di vestizione quinquennio 2009/2013

Riconoscimento al personale con obbligo di divisa di un monte ore rapportato alle effettive giornate lavorate nel periodo di riferimento (01.01.2009 – 31.12.2013) moltiplicate, in via forfettaria, per 9 minuti/giornata; il monte ore sarà recuperato con giornate di riposo compensativo da fruire in massimo 5 anni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, indipendentemente dal periodo di lavoro che ha dato luogo alla maturazione dei recuperi, previo accordo con i relativi capo servizio, circa la concreta fruizione.

Il monte ore individuale così definito non è di norma monetizzabile.

Il riconoscimento di detto monte ore concordato in via meramente transattiva comporta che sia conclusivamente definita ogni pretesa sindacale ed individuale a tale titolo, per tutto l’arco temporale sopra indicato e per i periodi eventualmente pregressi, comunque oggetto di prescrizione.

È condizione necessaria la sottoscrizione di accordi individuali, secondo il modello allegato all’accordo, tra l’Amministrazione ed il singolo dipendente avente titolo.

Allegati

- Modello per gli accordi individuali
- Schemi esemplificativi di riconoscimento per i diversi schemi di turnazione

**b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione**

[PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO]

**c) Effetti abrogativi impliciti**

[PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO]

**d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia e premialità***

[PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO]

**e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009**

[PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO]

**f) Illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo**

I risultati attesi dall'accordo sono così sintetizzabili:

- adeguamento dell'attuale regolamentazione ai fini di recepire gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in merito al riconoscimento quale "lavoro" del tempo di vestizione;
- conseguente riduzione del possibile contenzioso sindacale e individuale, anche con riferimento agli anni pregressi, attraverso la stipula accordi individuali che stabiliscano come conclusivamente definita ogni pretesa in merito.

Si precisa che il presente accordo non presenta risvolti economici a carico del bilancio di competenza in quanto:

- per il periodo a partire dal 1 gennaio 2014 esso sarà attuato mediante riorganizzazione dei servizi interessati e dei relativi profili orari;
- per il periodo pregresso (quinquennio 2009-2013) l'accordo prevede il riconoscimento di un monte ore stabilito individualmente (in relazione all'effettiva attività prestata nel quinquennio) e conseguente recupero in massimo 5 anni, al fine di consentire un impatto mitigato sull'organizzazione aziendale.

Pertanto, in una dinamica così articolata, non è prevista alcuna spesa aggiuntiva a carico dei fondi contrattuali.

**g) Altre informazioni**

Nessuna.

# **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

## **Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

### **Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

#### **- Risorse storiche consolidate**

*[PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO]*

#### **- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl**

*[PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO]*

#### **- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

*[PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO]*

### **Sezione II - Risorse variabili**

*[PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO]*

### **Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo**

*[PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO]*

### **Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

*[PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO]*

### **Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

*[PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO]*

## **Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

*[PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO]*

### **Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

*[PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO]*

### **Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

*[PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO]*

### **Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare**

*[PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO]*

### **Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

*[PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO]*

## **Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

*[PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO]*

## **Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**

*[PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO]*

## **Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

---

Vedi allegato A alla presente relazione.

## **Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

---

*[PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO]*

## **Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione**

*[PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO]*

## **Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

*[PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO]*

## **Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

*[PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO]*

Responsabile del procedimento: dott. Valentino Colao  
Pratica trattata da: Dott. Alessandro Valtolina (tel. 039/6654027)  
e-mail: [alessandromario.valtolina@aovimercate.org](mailto:alessandromario.valtolina@aovimercate.org)